

COSA FARE IN CASO DI INCIDENTE STRADALE?

L'utente della strada, in caso di incidente stradale ricollegabile al suo comportamento, deve fermarsi e se necessario prestare soccorso alle persone che eventualmente sono rimaste ferite.

Se si tratta di sinistro con danni lievi

Deve segnalare il veicolo fermo ove ciò fosse necessario ed eliminare, se possibile e se non si intende avvalersi dei rilievi tecnici da parte di una Forza di Polizia, l'intralcio alla circolazione. Inoltre si ha l'obbligo di scambiare le generalità e quanto serve ai fini del risarcimento.

Se si tratta di sinistro con danni ingenti solo ai veicoli o alle cose

Segnalare il veicolo fermo ove ciò fosse necessario e attivarsi perché non vengano spostati i veicoli e conservare le tracce del sinistro utili ai rilievi sino all'arrivo di una Forza di Polizia(ove richiesta).

Se si tratta di sinistro con feriti

Richiedere l'intervento, riferendo l'entità delle lesioni, al 118 o Pronto Soccorso

Richiedere l'intervento del Corpo di polizia Municipale di Oristano al numero di Pronto Intervento 0783 212121 o di altra Forza di Polizia (112 o 113). Si deve inoltre prestare soccorso ai feriti e segnalare il veicolo fermo ove ciò fosse necessario e attivarsi affinché non vengano spostati i veicoli e vengano conservate le tracce del sinistro utili ai rilievi tecnici ed alle indagini.

--000000000000000000000000--

Si ricorda che, in caso di incidente, vige l'obbligo di fermarsi. La violazione comporta delle pesanti sanzioni sia amministrative che penali. Si riporta l'articolo 189 del C.d.S. che dà le indicazioni su come comportarsi in caso di sinistro stradale.

"Art. 189 (Comportamento in caso di incidente).

L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.

Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità

Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell'art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente.

In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati

Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duecentocinquanta euro a mille euro. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'art.80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI

Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'art. 280 del medesimo codice ed e' possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'art. 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.

Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI

Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non e' soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.

Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6

Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 71,00 a Euro 286,00."